

# POLITICA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

## MEDIASET N.V.

Adottata dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2021

### INTRODUZIONE

- 1.1. Le Operazioni con Parti Correlate (come di seguito definite) possono arrecare pregiudizio alla Società (come di seguito definita) e ai suoi azionisti, in quanto possono permettere alla Parte Correlata di sottrarre valore alla Società. Alla luce di tali disposizioni, la Società ha adottato la presente politica in materia di Operazioni con Parti Correlate.
- 1.2. Lo scopo della presente politica è di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'esame, approvazione e ratifica delle Operazioni con Parti Correlate. Tale politica ha lo scopo di integrare, e non di sostituire, le altre politiche della Società che possono essere applicabili o funzionali alle operazioni con parti correlate.
- 1.3. La presente politica è complementare alle disposizioni in materia di conflitto di interessi previste dalla legge olandese, dal Codice Civile olandese (il **DCC**), dal Codice olandese di *Corporate Governance*, dallo statuto della Società e dai regolamenti del Consiglio di Amministrazione.
- 1.4. La presente politica si applica a ciascuna Operazione con Parte Correlata nonché a qualsiasi modifica sostanziale di un'Operazione con Parte Correlata esistente, ad eccezione delle operazioni escluse ai sensi dell'Articolo 5.
- 1.5. I membri del Consiglio di Amministrazione e il Personale con Responsabilità Strategiche hanno l'obbligo di seguire il processo delineato dalla presente politica nelle circostanze descritte di seguito.

### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- 2.1. La presente politica si applica a qualsiasi Operazione (come definita di seguito) che rientri nell'ambito di applicazione degli Articoli da 2:167 a 2:170 DCC incluso (nella versione di volta in volta in vigore – le disposizioni in vigore alla data di istituzione della presente politica sono riportate nell'Allegato I per riferimento) (di seguito denominata **Operazione con Parte Correlata**), a condizione che le Operazioni Escluse (come definite di seguito) non si qualificano come Operazione con Parte Correlata.
- 2.2. Ai fini della presente politica, i seguenti termini hanno il significato attribuito di seguito:
  - (a) **Consiglio di Amministrazione** indica il consiglio di amministrazione della Società;
  - (b) **Stretto Familiare** indica qualsiasi figlio, figliastro, genitore, patrigno, coniuge, fratello, fratellastro, suocero, suocera, genero, nuora, cognato o cognata del soggetto, e qualsiasi persona (che non sia un inquilino o dipendente) convivente con il soggetto;
  - (c) **Società** indica Mediaset N.V.;

- (d) **Operazioni Escluse** indica le Operazioni di cui all'Articolo 5 della presente politica;
- (e) **Personale con Responsabilità Strategiche** indica qualsiasi persona che abbia l'autorità e la responsabilità di pianificare, dirigere e controllare le attività della Società.
- (f) **Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza** indica un'operazione rilevante ai sensi dell'Articolo 2:167 DCC, con la limitazione che le Operazioni Escluse non si qualificano come Operazione con Parte Correlata. La determinazione se un'Operazione si qualifichi come Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza è effettuata dalla funzione interna della Società di volta in volta responsabile della conclusione della relativa Operazione;
- (g) **Parte Correlata** indica:
  - (i) una o più persone giuridiche o una o più persone fisiche che detengono (congiuntamente) in un dato momento la titolarità formale o effettiva di almeno il 10% delle azioni e/o dei relativi certificati di deposito rappresentativi del capitale sociale emesso di volta in volta dalla Società;
  - (ii) un membro del Consiglio di Amministrazione;
  - (iii) i membri del Personale con Responsabilità Strategiche;
  - (iv) qualsiasi Stretto Familiare di (i) un membro del Consiglio di Amministrazione o (ii) un membro del Personale con Responsabilità Strategiche;
  - (v) qualsiasi candidato alla nomina a membro del Consiglio di Amministrazione e ogni Stretto Familiare di tale candidato; e
  - (vi) altre persone fisiche o giuridiche considerate parti correlate ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS) 24 (nella versione di volta in volta in vigore – le disposizioni in vigore alla data di istituzione della presente politica sono riportate nell'Allegato II per riferimento).
- (h) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** indica il comitato per le operazioni con parti correlate;
- (i) **Controllata**: una controllata ai sensi dell'articolo 2:24a del Codice Civile olandese;
- (j) **Operazione**: qualsiasi rapporto giuridico (*rechtsverbinding*) di qualsiasi natura, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le transazioni finanziarie, gli accordi relativi a qualsiasi serie di operazioni ricorrenti, l'indebitamento, le garanzie, i contratti di lavoro e gli contratti di consulenza, nonché le modifiche, la cessazione o la rinuncia a diritti ai sensi di qualsiasi operazione, contratto o intesa, il tutto nel senso più ampio possibile.

2.3. Ai fini della presente politica, un'Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza effettuata da una Controllata della Società sarà considerata un'Operazione effettuata dalla Società. Le disposizioni della presente politica non sono applicabili alle Operazioni tra Controllate.

### 3. PROCEDURA

3.1. In caso di Operazioni con Parti Correlate:

- (a) l'Operazione deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione ad eccezione delle Operazioni Escluse; e
- (b) nella misura richiesta dalla legge o dalla normativa applicabile, la Società deve effettuare un annuncio pubblico al più tardi alla conclusione dell'Operazione.

A fini di chiarezza, la presente politica non richiede che le Operazioni Escluse siano portate all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2. È responsabilità di ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Personale con Responsabilità Strategiche, siano essi coinvolti o meno in una proposta di Operazione con Parte Correlata, di informare tempestivamente i membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate non appena venga a conoscenza di un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza che coinvolga la Società e una Parte Correlata.

3.3. La comunicazione di cui al precedente punto 3.1 deve essere effettuata mediante il modello allegato alla presente politica *sub* Allegato III e deve includere una descrizione completa dell'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza che comprenda:

- il nome della Parte Correlata e il fondamento della classificazione di tale persona come Parte Correlata;
- l'interesse della Parte Correlata nell'Operazione con la Società, ivi inclusa la/e posizione/i della Parte Correlata o il/i rapporto/i, anche di titolarità, della stessa con società, imprese o altre persone giuridiche che siano parte o abbiano un interesse nell'Operazione in questione;
- l'indicazione del valore dell'importo oggetto della relativa Operazione;
- l'indicazione del valore della quota di interessenza della Parte Correlata nell'Operazione, che sarà calcolato senza tener conto dell'ammontare dell'utile o perdita; e
- qualsiasi altra informazione riguardante l'Operazione o la Parte Correlata nel contesto della relativa Operazione che potrebbe essere rilevante per gli investitori alla luce delle circostanze specifiche dell'Operazione.

#### **4. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

4.1. Nell'esaminare l'Operazione prevista, il Consiglio di Amministrazione considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la ragionevolezza commerciale delle condizioni, il beneficio e il beneficio percepito, o la sua mancanza, per la Società, i costi di opportunità di operazioni alternative, la rilevanza e la natura dell'interesse diretto o indiretto della Parte Correlata, nonché il conflitto di interessi effettivo o apparente della Parte Correlata. Il Consiglio di Amministrazione può decidere, previo esame di tutte le informazioni rilevanti, che l'Operazione non costituisce un'Operazione con Parti Correlate e che, pertanto, non è necessario un ulteriore esame ai sensi della presente politica.

4.2. La conclusione da parte della Società di un'Operazione con Parti Correlate richiede la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, la quale necessita del voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

- 4.3. Qualora si qualifichi come Parte Correlata, un membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate non può partecipare alla deliberazione o al processo decisionale del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e del Consiglio di Amministrazione in merito a un'Operazione con Parte Correlata.
- 4.4. Nella misura in cui un'Operazione si qualifichi come Operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione un parere non vincolante, prima che tale operazione sia conclusa, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di prendere una decisione sull'operazione.
- 4.5. Tutte le Operazioni con Parti Correlate tra la Società e persone fisiche o giuridiche che detengono direttamente o indirettamente almeno (i) il 10% delle azioni emesse e in circolazione nella Società o (ii) il 10% dei diritti di voto esercitabili nella Società devono essere concluse a condizioni che siano in linea con le condizioni del mercato.

## **5. OPERAZIONI ESCLUSE**

- 5.1. Le regole procedurali previste dalle disposizioni della presente politica non sono applicabili alle seguenti operazioni:
- (a) operazioni tra la Società e le Controllate;
  - (b) operazioni che, considerate separatamente ma compiute, nel corso dei dodici mesi, con una stessa parte correlata e tra loro omogenee, hanno un valore cumulato non superiore a (i) Euro 300.000,00 (trecentomila) se la controparte è una sola persona fisica ed (ii) Euro 500.000,00 (cinquecentomila) se la controparte è una persona giuridica;
  - (c) operazioni riguardanti la remunerazione degli amministratori o alcuni elementi della loro remunerazione concessi o dovuti ai sensi dell'Articolo 135 DCC;
  - (d) operazioni offerte a tutti gli azionisti alle stesse condizioni, in cui si garantisce la parità di trattamento di tutti gli azionisti e la protezione degli interessi della Società e delle relative attività.

## **6. VARIE**

- 6.1. Qualsiasi violazione della presente politica può portare ad azioni disciplinari, fino alla cessazione del rapporto di lavoro o della carica detenuta.
- 6.2. La Società ha il diritto di segnalare alle autorità competenti qualsiasi violazione della presente politica che configuri una condotta illecita. La presente politica non ammette eccezioni.
- 6.3. La presente politica non è intesa a contrastare o derogare alle norme applicabili, ivi incluse le disposizioni del DCC sui (potenziali) conflitti di interesse. Qualora una legge applicabile fosse in conflitto con la presente politica o prevedesse requisiti più stringenti, la Società e la persona interessata dovranno conformarsi alla legge.
- 6.4. Le Operazioni con Parti Correlate saranno rese note nella misura richiesta dalla legge olandese, dal Codice di *Corporate Governance* olandese, dai principi contabili applicabili o da altre normative olandesi applicabili. Ai fini di chiarezza, l'esame o l'approvazione di un'Operazione ai sensi della presente politica non implica automaticamente la necessità di rendere nota tale Operazione.

- 6.5. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esaminerà e rivaluterà regolarmente l'adeguatezza della presente politica e raccomanderà eventuali modifiche proposte al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

## ALLEGATO I

### **SEZIONI 2:167 FINO A 2:170 DCC INCLUSO**

#### **Articolo 2:167 DCC**

1. Il presente Articolo si applica alle società le cui azioni o i relativi certificati di deposito, emessi con la collaborazione delle società stesse, sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato come indicato all'Articolo 1:1 della Legge sulla Vigilanza Finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*).
2. Ai fini del presente Articolo, la definizione di parte correlata è quella adottata dall'*International Accounting Standards Board* e omologata dalla Commissione Europea.
3. Una operazione è considerata rilevante se:
  - (a) le informazioni si qualificano come informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato; e
  - (b) è stata conclusa tra la società e una parte correlata, includendo in ogni caso:
    - (i) uno o più azionisti che da soli o congiuntamente rappresentano almeno un decimo del capitale sociale emesso;
    - (ii) un amministratore della società; o
    - (iii) un membro dell'organo di vigilanza della società.
4. Le operazioni non rilevanti con la stessa parte correlata concluse nello stesso esercizio sono aggregate ai fini dell'Articolo 169, paragrafi da 1 a 4 incluso.

#### **Articolo 2:168 DCC**

Per le operazioni effettuate nel consueto svolgimento dell'attività e concluse a normali condizioni di mercato, l'organo di vigilanza o, se si applica l'Articolo 129a, il consiglio stabiliscono una procedura interna per valutare periodicamente il soddisfacimento di tali condizioni.

#### **Articolo 2:169 DCC**

1. Entro e non oltre il momento della conclusione dell'operazione, la società deve rendere pubblica qualsiasi operazione rilevante con una parte correlata che non sia stata effettuata nel consueto svolgimento dell'attività e non sia stata conclusa a normali condizioni di mercato.
2. L'annuncio deve contenere almeno informazioni su:
  - (a) la natura del rapporto con la parte correlata;
  - (b) il nome della parte correlata;
  - (c) la data dell'operazione;
  - (d) il valore dell'operazione; e

- (e) le altre informazioni necessarie per valutare se l'operazione è a condizioni eque e ragionevoli dal punto di vista della società e degli azionisti che non sono parti correlate.
3. Le operazioni rilevanti con una parte correlata, che non siano concluse nel consueto svolgimento dell'attività e che non siano concluse a normali condizioni di mercato, devono essere approvate dall'organo di vigilanza o, se si applica l'Articolo 129a, dal consiglio stesso. Se la società non ha nominato un organo di vigilanza o non si applica l'Articolo 129a, le operazioni devono essere approvate dall'assemblea dei soci.
  4. Gli amministratori, i membri dell'organo di vigilanza e gli azionisti che siano coinvolti in un'operazione con una parte correlata non possono partecipare al processo decisionale. L'Articolo 129, paragrafo 6, seconda e terza frase, e l'Articolo 140, paragrafo 5, seconda frase, si applicano *mutatis mutandis*.
  5. Questo articolo non si applica alle operazioni:
    - (a) tra la società e una controllata;
    - (b) relative alla remunerazione degli amministratori e dei membri dell'organo di vigilanza o a taluni elementi della loro remunerazione concessi o dovuti ai sensi degli Articoli 135 o 145;
    - (c) conclusi dagli enti creditizi di cui all'Articolo 398, paragrafo 7, lettera (b), sulla base delle misure volte a salvaguardarne la loro stabilità, adottate dalla Banca Centrale Olandese (*De Nederlandsche Bank N.V.*) o dalla Banca Centrale Europea, ove quest'ultima sia l'autorità competente incaricata della vigilanza ai sensi degli Articoli 4 e 6 del Regolamento sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi di cui all'Articolo 1:1 della Legge sulla Vigilanza Finanziaria (*Wet op het financieel toezicht*);
    - (d) offerte a tutti gli azionisti alle stesse condizioni, purché sia garantita la parità di trattamento di tutti gli azionisti e la tutela degli interessi della società e delle relative attività.

### **Articolo 2:170 DCC**

L'Articolo 168 e l'Articolo 169, paragrafi 1, 2 e 5, si applicano anche quando un'operazione rilevante è conclusa da una società controllata dalla società con un soggetto che è una parte correlata della società.

## **ALLEGATO II**

### **Parti Correlate ai sensi dei Principi Contabili Internazionali (IAS) 24**

#### **IAS 24.9**

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (definita come l'entità che redige il bilancio).

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
  - (i) ha il controllo o il controllo congiunto sull'entità che redige il bilancio;
  - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o

- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una delle seguenti condizioni:
- (i) L'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre).
  - (ii) Un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui l'altra entità fa parte).
  - (iii) Entrambe le entità sono *joint venture* della stessa terza parte.
  - (iv) Un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità.
  - (v) L'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio.
  - (vi) L'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a).
  - (vii) Una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).
  - (viii) L'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio.

### **IAS 24.11**

Le seguenti situazioni non rappresentano operazioni con parti correlate

- due entità per il solo fatto di avere in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche
- due entità partecipanti, per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una *joint venture*
- finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi e ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente l'entità che redige il bilancio, solo in ragione dei normali rapporti d'affari con l'entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell'entità o partecipare al suo processo decisionale)
- un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il quale l'entità effettua un rilevante volume di affari, semplicemente in ragione della dipendenza economica che ne deriva.



## **ALLEGATO III**

### **COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA**

1. Nome della Parte Correlata:
  
2. Fondamento della classificazione della persona come Parte Correlata:
  
3. Interesse della Parte Correlata nell'Operazione con la Società, incluse le posizioni della Parte Correlata o i rapporti, anche di titolarità, della stessa con società, imprese o altre persone giuridiche che siano parte o abbiano un interesse nell'Operazione:
  
4. Indicazione del valore dell'importo oggetto della relativa Operazione:
  
5. Indicazione del valore della quota di interessenza della Parte Correlata nell'Operazione, che sarà calcolato senza tenere conto dell'ammontare dell'utile o perdita:
  
6. Altre informazioni relative all'Operazione o alla Parte Correlata nell'ambito della relativa Operazione che potrebbero essere rilevanti per gli investitori alla luce delle circostanze specifiche dell'Operazione: